



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** l'articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** l'articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l'art. 20 recante “disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l'art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTI** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

**VISTA** l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40,07 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Tavoletta", presentata da HERGO RENEWABLES S.p.A. (ex Hergo Solare Italia S.r.l.) con nota acquisita il 10/01/2022 al prot. MiTE/1863 e perfezionata con nota acquisita al prot. MiTE/108231 del 08/09/2022;

**VISTA** la nota MiTE/112743 del 16/09/2022 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato la procedibilità della sopra citata istanza a tutte le Amministrazioni interessate ed ha trasmesso alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la documentazione fornita dal Proponente ai fini dell'espressione del parere di competenza;

**CONSIDERATO** che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse

solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.lgs. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 16/09/2022;

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. MiTE/129104 del 18/10/2022, il Ministero della cultura ha formulato la propria richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale;

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. MiTE/135858 del 02/11/2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha formulato la propria richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale e, in ragione delle potenziali interferenze sui siti della Rete Natura 2000 prossimi all'impianto, ha richiesto la redazione della Valutazione di Incidenza a livello di screening (VIncA);

**VISTE** le note acquisite al prot. MiTE/161463 del 22/12/2022 e al prot. MiTE/162983 del 23/12/2022 con le quali la Società proponente, a seguito della concessione di una proroga di 30 giorni, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE/90878 del 05/06/2023 con la quale la società proponente ha presentato documentazione integrativa volontaria;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 05/01/2023 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa e in data 08/06/2023 è avvenuta la seconda ripubblicazione della documentazione integrativa volontaria sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**DATO ATTO** che nel periodo di consultazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, né pareri da parte degli enti coinvolti;

**ACQUISITO** il parere n. 217 del 26 ottobre 2023, assunto al prot. MASE/174357 in data 30/10/2023, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40,07 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Tavoletta", subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;
- parere favorevole circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni del DPR 120/2017 con prescrizione;
- parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sul sito Natura 2000 ZSC IT9120011 "Valle Ofanto Lago di Capaciotti"; la Valutazione di livello I (screening) si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.

**ACQUISITO** il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota prot. MIC|MIC\_SS-PNRR 29488-P del 29/12/2023, assunto in pari data al prot. MASE/214168, di esito negativo;

**CONSIDERATO** che nel sopra citato parere del Ministero della cultura è specificato che *“tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del*

*citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Trattarello n. 54 “Candela – Montegentile”, vincolato con DM 22/12/1983, interessato da una estesa interferenza longitudinali del tratto finale di connessione del cavidotto verso la SE di consegna”;*

**CONSIDERATO** quanto specificato nel medesimo parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR relativamente alla tutela archeologica, secondo la quale *“l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e succ. mod., All. I.8, art. 1, comma 7, e ss.mm.ii”;*

**PRESO ATTO** che, nel già richiamato parere il Ministero della cultura, relativamente all’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha specificato che l’intervento *“non ricade all’interno delle aree idonee per l’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, come individuate al comma 8, lett. c-quater) art.20, così come modificato dall’art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge n.41 del 21 aprile 2023 (...) in quanto il cavidotto interferisce con la rete tratturale;*

**PRESO ATTO** della nota del 31/01/2024 acquisita al prot. MASE/18720 in data 01/02/2024, con la quale la Società proponente ha trasmesso le proprie osservazioni al parere del Ministero della Cultura rappresentando che in merito al cavidotto di connessione dell’impianto *“nella versione revisionata del progetto e il tracciato originario, l’interferenza con il Trattarello n. 54 “Candela – Montegentile” è stata decisamente ridotta, limitandosi ora a un attraversamento longitudinale in T.O.C. e, quindi, senza alcuna modifica allo stato dei luoghi”* e della nota acquisita in data 06/02/2024 al prot. MASE/21776 con cui la Società proponente ha dichiarato che *“le opere di connessione e di rete e saranno tutte integralmente interrata”;*

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art.22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”* e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che *“la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”;*

**VISTO** l’art.25 comma 2 bis del D.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181 convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n.11, che al secondo periodo prevede: *“...il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”;*

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi per i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica e indicando, tra l’altro, la necessità di rafforzare e sostenere anche in ambito agricolo l’accelerazione delle fonti rinnovabili attraverso la diffusione anche di sistemi agro-voltaici;

**CONSIDERATO** altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione Europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico, della potenza di 40,07 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Tavoletta", concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

**PRESO ATTO** che con il parere n. 217 del 26/10/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ha ritenuto che le alternative presentate dal Proponente non sono sufficientemente esaustive, in quanto non è stata prevista un'alternativa di tracciato interrato ma un'analisi solo qualitativa tra il cavidotto in aerea ed interrato. A tal proposito, la Commissione ha valutato che *“il cavidotto interrato, sia per la linea AT che per i raccordi aerei, sia la soluzione a minor impatto ambientale soprattutto per la componente biodiversità”*.

**CONSIDERATO** che, in merito alla valutazione della componente Paesaggio, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del progetto in esame, ha individuato specifiche misure di mitigazione e compensazione, stabilendo che il progetto della fascia di mitigazione *“preveda la realizzazione di una siepe perimetrale in aggiunta all'uliveto, esterna alla recinzione, di ampiezza pari ad almeno 5 m, pluristratificata e plurispecifica, composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione spontanea tipica del territorio, evitando il sesto di impianto regolare e facendo particolare riferimento alle specie della vegetazione potenziale naturale dell'area vasta”*;

**CONSIDERATO** che, in merito alla valutazione della componente Suolo e sottosuolo, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, fatte salve specifiche condizioni ambientali, relative al monitoraggio, ha ritenuto il progetto compatibile con tale componente ambientale;

**CONSIDERATO** altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 217 del 26/10/2023, costituito da n. 74 (settantaquattro) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale relativa al progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40,07 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località “Tavoletta”, presentato dalla Società HERGO RENEWABLES S.p.A., nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e

significativa sui siti Natura 2000 e parere favorevole in merito alla conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'art.2.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

## **Articolo 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 217 del 26 ottobre 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero della dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 217 del 26 ottobre 2023.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Articolo 4**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato a Società HERGO RENEWABLES S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, al Comune di Cerignola, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR PNIEC è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ai sensi dell'art. 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direttore Generale  
30.04.2024 14:57:27  
GMT+00:00